



NEWS

Euroconference

Edizione di lunedì 8 Aprile 2024

CASI OPERATIVI

Per il rimborso Iva tramite modello TR, la soglia di 30.000 euro per l'esonero da garanzia va valutato sull'anno solare

di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Le ulteriori novità del quadro C del modello 730/2024

di Laura Mazzola

REDDITO IMPRESA E IRAP

Rilevanza fiscale dei “bonus edilizi” nella determinazione del reddito d’impresa

di Fabrizio Ricci, Gianluca Cristofori

PATRIMONIO E TRUST

Non agevolabili i trasferimenti di partecipazioni ai discendenti che già controllano la società

di Marco Alberi

LA LENTE SULLA RIFORMA

Pubblicato il nuovo modello cpb per l’adesione al concordato preventivo biennale

di Alberto Fontana – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza

OSSEVATORIO PROFESSIONI

Intervista al Presidente dell’UNGCEC Cataldi e al Presidente della Fondazione Centro Studi UNGCEC Savio

di Redazione



CASI OPERATIVI

Per il rimborso Iva tramite modello TR, la soglia di 30.000 euro per l'esonero da garanzia va valutato sull'anno solare

di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA ALLA RIFORMA FISCALE

Servizio editoriale mensile di aggiornamento e approfondimento sulle novità più rilevanti

[scopri l'offerta valida fino al 31 marzo! >](#)



Alfa Srl è società che opera prevalentemente nei confronti dell'estero (cessioni intracomunitarie ed esportazioni) per cui, malgrado il fatto che vengano inviate ai clienti principali lettere d'intento per richiedere l'emissione delle fatture senza addebito dell'Iva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, risulta essere cronicamente a credito d'Iva.

Nel mese di febbraio è stata inviata la dichiarazione annuale Iva chiedendo a rimborso una quota del credito annuale pari a 30.000 euro, limitandosi a tale importo per evitare di fornire la garanzia o apporre il visto di conformità.

Ora si sta valutando di presentare il modello TR relativo al I trimestre 2024: qual è la soglia entro la quale può essere richiesto a rimborso il credito senza necessità di apporre il visto di conformità?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRACTICO...](#)



FiscoPratico



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Le ulteriori novità del quadro C del modello 730/2024

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Scopri di più

All'interno **quadro C**, del modello 730/2024, dedicato ai **redditi di lavoro dipendente ed assimilati**, oltre all'inserimento della **sezione VII** (dedicata alla tassazione agevolata del settore turistico-alberghiero e di ricezione), sono state previste **ulteriori novità**. Infatti, come indicato all'interno delle istruzioni ministeriali, tra i compensi da dichiarare nel quadro C **quest'anno rientrano** anche:

- i redditi percepiti dai lavoratori sportivi nell'ambito del dilettantismo, sia sotto forma di lavoro subordinato che tramite contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- i redditi percepiti da coloro che svolgono attività di carattere amministrativo-gestionale in favore di società e associazioni dilettantistiche, sia sotto forma di lavoro subordinato che attraverso contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Di conseguenza, sono stati previsti **due nuovi codici numerici relativi al tipo di reddito**.

In particolare, nei **righi da C1 a C3**, in colonna 1, con il **nuovo modello 730/2024**, sono stati introdotti i seguenti codici:

- 8, per l'indicazione dei redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti dai lavoratori sportivi operanti nel settore del dilettantismo;
- 9, per l'indicazione dei redditi di lavoro dipendente degli atleti e delle atlete operanti nel settore professionistico, di età inferiore a 23 anni.

Il codice 9 deve essere utilizzato per gli atleti che praticano sport di squadra, se i compensi sono corrisposti da società sportive professionalistiche il cui fatturato, nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della disposizione, non sia stato superiore a euro 5.000.000 e se è compilato il relativo punto 782 o 785 della Certificazione Unica 2024.

Tali novità conseguono dall'approvazione del D.Lgs. 36/2021, il quale, all'[articolo 25, comma 2](#), afferma: **"Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di**



collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del Codice di procedura civile, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".

Successivamente, l'[articolo 36](#), commi 6 e 6-ter, D.Lgs. 36/2021, prevedono una **tassazione particolare, rispettivamente nell'area del dilettantismo e nell'area del professionismo.**

In particolare, il comma 6 afferma: "*I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".*

Ne deriva che i **compensi di lavoro sportivo**, nell'area del dilettantismo, non costituiscono base imponibile **fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro**.

Il comma 6-ter prevede, "*al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico*", che **le retribuzioni agli stessi riconosciute non costituiscano reddito fino all'importo annuo massimo di 15.000 euro.**

Si precisa, quindi, che, sia per il comma 6, sia per il comma 6-ter, **l'importo di 15.000 euro costituisce una franchigia**; pertanto, solo la **parte eccedente** tale limite deve essere assoggettata a **tassazione ordinaria**.

Ai fini della compilazione della **colonna 2, dei righi da C1 a C3**, occorre riportare:

- **il codice 1, quale contratto a tempo indeterminato, se nella Certificazione unica 2024 risultano compilati uno o più punti da 781 a 783;**
- **il codice 2, quale contratto a tempo determinato, se nella Certificazione unica 2024 risultano compilati uno o più punti da 784 a 786.**

Per quanto riguarda la compilazione della **colonna 3, dei righi da C1 a C3**, occorre indicare, per i **lavoratori sportivi operanti nel settore del dilettantismo (codice 8)**:

- **l'importo indicato nel punto 781 della Certificazione unica 2024, per i rapporti a tempo indeterminato;**
- **l'importo indicato nel punto 784 della Certificazione unica 2024, per i rapporti a tempo determinato.**

Diversamente, sempre per quanto riguarda la compilazione della colonna 3, dei righi da C1 a C3, per i **lavoratori sportivi operanti nel settore del dilettantismo (codice 9)**, occorre indicare:

- **l'importo indicato nel punto 782 della Certificazione unica 2024, per i rapporti a tempo indeterminato;**



- l'importo indicato nel punto 785 della Certificazione unica 2024, per i rapporti a tempo determinato.

Se, però, risultano compilati anche i **punti 783 e 786**, per redditi che non derivano né da **rapporti di lavoro sportivo** svolti nell'ambito delle attività dilettantistiche né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell'ambito delle attività professionalistiche, occorre **compilare distinti righi**.



REDDITO IMPRESA E IRAP

Rilevanza fiscale dei “bonus edilizi” nella determinazione del reddito d’impresa

di Fabrizio Ricci, Gianluca Cristofori

Seminario di specializzazione

Superbonus e DL 39/2024: tutte le nuove regole e lo stato dell’arte dei bonus edilizi

[Scopri di più](#)

Il trattamento fiscale dei cd. “**bonus edilizi**” in capo alle **imprese committenti di interventi agevolabili risulta**, ancor oggi, **incerto**. A tal riguardo, infatti, nonostante il diffuso interesse, l’Amministrazione finanziaria **non ha ancora fornito chiarimenti ufficiali**, perlomeno in documenti di prassi pubblicamente consultabili.

Sotto il profilo contabile, invece, il relativo trattamento è stato oggetto di **chiarimenti da parte dell’OIC**, con la Comunicazione del 3.8.2021; peraltro stimolata proprio da una richiesta di parere da parte dell’Agenzia delle entrate. In tale documento, l’OIC qualifica il “**bonus edilizio**” – sul piano contabile e della rappresentazione in bilancio – alla **stregua di un “contributo”**, avente come contropartita patrimoniale un **vero e proprio credito**, senza, quindi, tenere in considerazione che, trattandosi sostanzialmente di una “**detrazione d’imposta**”, **la relativa “esigibilità”** (tanto per il committente/beneficiario, quanto per il fornitore che avesse concesso il cd. “sconto in fattura”) rimane condizionata alla “**capienza**” dell’**imposta linda** dovuta con riguardo al periodo d’imposta, **in cui il beneficio risulta astrattamente fruibile**.

Sul **piano contabile** e della **rappresentazione in bilancio**, tale qualificazione comporta, nei casi in cui gli interventi fossero eseguiti su un bene classificato fra le immobilizzazioni materiali, **due alternative modalità di contabilizzazione** (paragrafo 88 del Principio Contabile OIC 16):

- il **metodo cd. “indiretto”**, che si concretizza nell’iscrizione di **un risconto passivo**, da riversare a conto economico nella voce “**A5) Altri ricavi e proventi**” con la medesima scansione temporale dell’ammortamento;
- il **metodo cd. “diretto”**, che prevede l’imputazione del contributo a deconto del costo dell’investimento, determinando una conseguente **riduzione delle quote di ammortamento** da imputare a conto economico.

Ove, invece, gli interventi fossero eseguiti su beni “merce”, l’ammontare del contributo determinerebbe la rilevazione di un minor costo attribuibile **alla relativa giacenza di magazzino**.



Occorre, tuttavia, osservare che, secondo taluni commentatori, il beneficio in rassegna, in quanto concesso **sotto forma di detrazione d'imposta**, sarebbe, invece, da **allocare a deconto delle imposte correnti**, nella **voce 20 del conto economico**, secondo una prassi contabile prevalente prima della succitata Comunicazione dell'OIC. Coerentemente si era peraltro espressa, anche dal **punto di vista fiscale**, prima della predetta Comunicazione dell'OIC, anche la **DRE del Piemonte**, nella risposta all'istanza d'interpello n. 901-445/2020, affermando che "... *la detrazione non rappresenta né un contributo né un credito d'imposta. Si tratta di uno strumento tecnico di cui dispone il legislatore per conseguire differenti finalità, quali ad esempio dare attuazione al principio della progressività dell'imposta o quale strumento di politica economica per orientare gli investimenti. La finalità è proprio quella di ridurre il carico fiscale, pertanto non può concorrere alla formazione della base imponibile*".

Sotto il profilo fiscale, soprattutto a seguito della Comunicazione dell'OIC, **sono però sorti diversi dubbi**, in quanto, secondo il generale principio "di derivazione", previsto dall'[articolo 83 Tuir](#), ai fini della determinazione del reddito d'impresa **si possono/debbono apportare al risultato di esercizio le sole variazioni previste dagli articoli successivi del Tuir o da altre disposizioni di legge**. Nell'ambito dei cd. "bonus edilizi", tuttavia, **non vi è alcuna norma** che ne sancisca espressamente **l'irrilevanza ai fini della determinazione della base imponibile** (come, diversamente, previsto, per esempio, per il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi o per l'attività di ricerca e sviluppo), di talché **l'impresa non avrebbe titolo di operare una variazione in diminuzione** per "neutralizzare" il contributo transitato a conto economico (quale riversamento "di periodo" del risconto passivo pluriennale, in caso di utilizzo del metodo cd. "indiretto") o per incrementare la **quota di ammortamento** fiscalmente **ammessa in deduzione** (in caso di utilizzo del metodo cd. "diretto").

A conferma dell'attualità del tema, **sotto il profilo fiscale**, la questione è stata affrontata, di recente, dall'AIDC, la quale, nella **norma di comportamento n. 224/2024**, ha concluso che "*Le detrazioni d'imposta concesse all'impresa che sostiene spese per interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico e ammodernamento di beni immobili sono escluse dalla base imponibile delle imposte dirette*". A parere dell'AIDC, "*La classificazione e qualificazione contabile del beneficio fiscale de quo, così come indicata dall'OIC, non ne muta*, tuttavia, **la natura tributaria di "detrazione d'imposta"** collegata al sostenimento di specifici oneri alla cui incentivazione la stessa è preordinata; **ne è un esempio il fatto che**, diversamente dai crediti tributari veri e propri, **la "detrazione d'imposta"** maturata e conservata *in proprio dall'impresa committente delle opere potrà essere fruita in ciascun periodo d'imposta, solo se, e nella misura in cui, l'imposta sul reddito (IRES) londa risulterà di ammontare sufficientemente capiente. [...] Concretizzandosi in una riduzione dell'imposta alla quale afferisce, la "detrazione d'imposta" ha la stessa natura dell'imposta che viene ridotta. Da ciò deriva, linearmente, l'irrilevanza fiscale della detrazione rispetto alla determinazione della stessa imposta* (i.e. detrazione IRES correlata alla determinazione della base imponibile IRES). Trattandosi di una rettifica di un'imposta indecidibile ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell'articolo 99 del Tuir, tale importo non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi ab origine, qualunque sia l'utilizzo che ne sia fatto successivamente. Né l'attrazione nel campo di applicazione delle imposte di una posta fiscalmente irrilevante può essere **conseguenza della sua qualificazione e classificazione sul piano contabile**".



Secondo questa soluzione interpretativa:

- in caso di contabilizzazione **con il metodo cd. “indiretto”**, il valore contabile lordo del bene sarebbe pari **al suo valore fiscale** e l'impresa opererebbe, in ciascun periodo d'imposta, **una variazione in diminuzione** in misura pari al riversamento del **risconto passivo pluriennale di competenza dell'esercizio**;
- in caso di contabilizzazione con il **metodo cd. “diretto”**, si registrerebbe, invece, **un disallineamento** (da monitorare nel quadro RV del Modello Redditi) **tra il valore contabile “netto” del bene e quello fiscale** (più elevato), così che l'impresa **dovrebbe operare**, in ciascun periodo d'imposta, una **variazione in diminuzione** a integrazione dell'ammortamento fiscale;
- in caso di bene “merce”, infine, il **valore fiscale del bene divergerebbe** (in aumento) dal **valore contabile**, per un ammontare corrispondente alla “detrazione d'imposta” che determina **la rilevazione di un minor costo attribuibile alla relativa giacenza di magazzino**. All'atto della dismissione del bene, l'impresa effettuerebbe, quindi, una **corrispondente variazione in diminuzione**.

A riprova dell'attualità del tema, è intervenuto, infine, anche il **Think tank di STS Deloitte**, con il “Caso n. 1/2024”, nel quale – giungendo a opposte conclusioni – **viene sostenuto che**, in assenza di una norma che escluda espressamente da imposizione tali “bonus”, dovrebbe trovare applicazione il **generale principio di derivazione previsto dall'articolo 83, Tuir**, con la conseguenza che le detrazioni fiscali per “bonus edilizi” concorrerebbero alla **formazione del reddito imponibile**. In altre parole, viene condivisa la tesi secondo cui, anche volendo superare l'argomentazione connessa all'assenza di una norma che preveda espressamente la detassazione del contributo e accogliendo quella secondo la quale tale norma non sarebbe necessaria, in quanto **la natura di detrazione fiscale** (da una imposta indeductibile) **rende ultronea tale previsione**, troverebbe, comunque, ineludibile applicazione il **generale principio di derivazione di cui all'articolo 83 Tuir**, con conseguente rilevanza fiscale dei “bonus” in commento. In senso conforme, si sarebbe espressa di recente anche la **Direzione Regionale del Piemonte dell'Agenzia delle entrate**, con la risposta a istanza d'interpello n.901-668/2023, secondo la quale, rivedendo la propria posizione del 2020, “... *in considerazione delle caratteristiche di dette agevolazioni (cd. sismabonus ed ecobonus) si è in presenza di sovvenzioni che ai sensi dell'art. 83 del TUIR assumono rilevanza ai fini fiscali quale contributo statale in mancanza di una norma espressa – assente per i bonus in argomento – che permetta di detassare il componente positivo imputato a conto economico dalla società istante nella voce A5) altri ricavi e proventi*”.

Vista, quindi, l'evidente situazione d'incertezza, conclamata da una prassi amministrativa ondivaga (e non pubblica), oltre che dalle opposte conclusioni a cui sono giunti autorevoli commentatori, **sarebbe oltremodo opportuno che l'Amministrazione finanziaria centrale fornisce al più presto chiarimenti** in un documento di prassi pubblicamente fruibile, **vista la sua rilevanza**, vuoi per gli importi in gioco, vuoi per il gran numero di contribuenti interessati.



PATRIMONIO E TRUST

Non agevolabili i trasferimenti di partecipazioni ai discendenti che già controllano la società

di Marco Alberi

Seminario di specializzazione

Imposta di successione: determinazione della base imponibile

Scopri di più

L'articolo 1, [comma 78](#), L. 296/2006, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (c.d. “Legge finanziaria 2007”), ha aggiunto il [comma 4-ter, all'articolo 3](#), TUS.

Con la norma in commento, il legislatore, sollecitato dalla Commissione Europea, dispone l'**esenzione dall'imposta di donazione e successione ai trasferimenti di partecipazioni**, aziende o rami di esse «al fine di facilitare il passaggio generazionale delle imprese a carattere familiare, che costituiscono [...] una delle componenti essenziali della struttura produttiva del Paese».

La spettanza dell'esenzione in commento è subordinata al **rispetto dei seguenti tre presupposti**:

1. il **presupposto soggettivo**, in base al quale l'esenzione è riconosciuta solamente quando i beneficiari del trasferimento sono i **discendenti o il coniuge** del dante causa;
2. il **presupposto oggettivo**, secondo cui il trasferimento deve riguardare **esclusivamente aziende**, rami di esse o partecipazioni;
3. il **presupposto temporale**, in base al quale i beneficiari del trasferimento **devono proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o detenere il controllo per almeno cinque anni**. A tal fine, i beneficiari devono rendere, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione (o alla stipula dell'atto di donazione), **un'apposita dichiarazione** con la quale manifestano la volontà di proseguire l'attività di impresa, ovvero di **Mantenere il controllo societario** per, come detto, **almeno cinque anni**.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra illustrate **comporta la decadenza dall'agevolazione**.

Il trasferimento di partecipazioni

Nell'ipotesi in cui oggetto del trasferimento siano **quote o azioni** emesse dai soggetti di cui all'[articolo 73, comma 1, lett. a\), Tuir](#), l'esenzione **spetta per il solo trasferimento di partecipazioni** che consentano ai beneficiari di acquisire oppure **integrare il controllo**, ai sensi



dell'[articolo 2359, comma 1, n. 1\), cod. civ.](#)

Tale ultima disposizione stabilisce che il **controllo di diritto** si realizza quando un soggetto dispone della **maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea** ordinaria di una società.

La verifica del requisito dell'acquisizione (o integrazione del controllo), previsto per la fruizione dell'agevolazione in parola, **deve essere effettuata**, anche in considerazione di quanto disposto dal comma 2, dell'[articolo 2359, cod. civ.](#) e, dunque, computando anche i **voti spettanti a società controllate**, a società fiduciarie e a persona interposta.

L'agevolazione in rassegna, poi, trova applicazione anche per i **trasferimenti che consentano l'acquisizione** o l'integrazione del controllo in **regime di "comproprietà"**, a condizione che i diritti dei comproprietari siano esercitati da un **rappresentante comune** che disponga della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria.

L'acquisizione o integrazione del controllo

Come detto, con riferimento al trasferimento di partecipazioni in società di capitali, per poter usufruire dell'agevolazione in commento, è necessario che **l'avente causa ottenga una partecipazione di controllo**.

Ciò può avvenire in due modi: mediante (i) **acquisizione**, o (ii) **integrazione del controllo**.

Dottrina (Studio CNN n. 36-2011/T) e prassi ([Risposta a interpello n. 497/2021](#)) sono tendenzialmente d'accordo nel sostenere che l'agevolazione *de qua* trova applicazione quando oggetto del trasferimento è:

1. una **partecipazione di controllo** ex [articolo 2359, comma 1, n. 1\) cod. civ.](#);
2. una **partecipazione "non di controllo"**, che, sommata alla partecipazione ("non di controllo") già detenuta dal beneficiario, permette al beneficiario di **esercitare il controllo** ex [articolo 2359, comma 1, n. 1\) cod. civ.](#)

Se, dunque, sembra esserci una sostanziale convergenza di vedute sulle fattispecie di cui sopra, ciò non può dirsi nel caso in cui **l'avente causa abbia già il controllo di diritto** della società le cui partecipazioni sono oggetto di trasferimento, **incrementando ulteriormente la sua partecipazione** per effetto di detto trasferimento.

In altri termini, si tratta di capire se, per controllo "integrato", deve intendersi **l'operazione di trasferimento** mediante il quale l'avente causa consegue una **maggiorazione della sua partecipazione già "di controllo"**.

Sul punto, l'Amministrazione finanziaria – e parte della dottrina – hanno sostenuto che, nel



caso in cui il beneficiario del trasferimento **sia già titolare ex ante di una partecipazione** che **garantisca il controllo** dell'assemblea ordinaria della società le cui partecipazioni sono oggetto di trasferimento, il successivo incremento di detta partecipazione **non potrà godere dell'agevolazione in parola**.

Per completezza, è opportuno segnalare che, secondo altri interpreti, detta fattispecie **è agevolabile in quanto per "controllo integrato"** «*si intende l'operazione di trasferimento mediante la quale il soggetto avente causa consegue una maggioranza della sua partecipazione già "di controllo"*».

Il recente chiarimento: la risposta ad interpello n. 72/2024

Nel documento di prassi in rassegna, il contribuente, azionista di una S.p.A. (la “Società”) per il 40% e comproprietario, insieme ai suoi due figli e alla nipote, di un ulteriore 60%, chiede chiarimenti circa l’applicabilità dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni di cui all’articolo 3, comma 4-ter, TUS.

La suddetta **comunione delle partecipazioni** è stata disciplinata mediante un **regolamento sottoscritto dai comproprietari** dal quale si desume che:

1. è stata **individuata l’assemblea dei comproprietari** quale organo che delibera sull’esercizio dei diritti amministrativi ed economici inerenti alle partecipazioni in comproprietà che ha nominato, tra l’altro, il rappresentante comune come previsto dall’[articolo 2347, cod. civ.](#);
2. l’istante partecipa alla **comunione per la quota di 1/3** e i due figli e la nipote per **la quota di 2/9 ciascuno?**
3. per la validità della costituzione dell’assemblea della comunione, **occorre la presenza di tanti comproprietari** che rappresentino almeno i **2/3 del valore delle partecipazioni comuni**;
4. le deliberazioni sono approvate con i **voti della maggioranza dei partecipanti** alla comunione, calcolata per quote.

Alla luce di quanto sopra, la comunione dispone della **maggioranza dei voti in assemblea ordinaria** (i.e. e quindi del requisito del controllo) della Società, provvedendo alla sua concreta amministrazione e gestione **per il tramite del rappresentante comune**.

Ma vi è di più: in forza del **regolamento della comunione**, i figli e la nipote, mediante il controllo dell’assemblea della comunione, ben potrebbero **esercitare il controllo dell’assemblea ordinaria** della Società.

Ciò premesso, l’interpellante intende donare **sia la sua quota indivisa del 20% sia il 40% delle azioni** detenute a titolo personale ai suoi discendenti, al fine di **trasferire l’intera**



partecipazione sociale in comproprietà a questi ultimi.

Secondo l'istante, i descritti trasferimenti, da considerare unitariamente in quanto oggetto di donazione contestuale nonché **provenienti dal medesimo soggetto, andrebbero ad integrare il controllo** richiesto dal citato articolo 3, comma 4ter **in capo ai discendenti** che, conseguentemente, otterrebbero la totalità delle azioni della Società in contitolarità.

Sul punto, l'Amministrazione finanziaria, citando la [risposta ad interpello n. 497/2021](#) (in linea con parte degli interpreti) sostiene che, nel caso in esame, l'agevolazione *de qua non trova applicazione in quanto i beneficiari del trasferimento* (figli e nipote) **sono già titolari ex ante di una percentuale** di partecipazione che gli **permette di controllare l'assemblea ordinaria della Società** (mediante le partecipazioni detenute in comproprietà, di cui dispongono la maggioranza dei diritti di voto).

In altri termini, secondo l'Amministrazione finanziaria, per **"integrazione del controllo"** deve intendersi il trasferimento di una partecipazione "non di controllo" che, sommata alla partecipazione ("non di controllo") già detenuta dal beneficiario, permette (*ex post*) al **beneficiario di acquisire il controllo**, ai sensi dell'[articolo 2359, comma 1, n. 1\) cod. civ.](#)

L'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria, seppur ad una prima analisi potrebbe sembrare restrittiva, **sembrerebbe preferibile** in quanto, diversamente argomentando, potrebbero accedere al beneficio in parola anche i **trasferimenti di partecipazioni di scarsa entità**, di fatto estranee al progetto di pianificazione del passaggio generazionale, perseguitando finalità **estranee alla volontà del legislatore**.



LA LENTE SULLA RIFORMA

Pubblicato il nuovo modello cpb per l'adesione al concordato preventivo biennale

di Alberto Fontana – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza

Seminario di specializzazione

Riforma fiscale: le novità del contenzioso

Gestire il nuovo contenzioso, come delineato dal D.Lgs. 220/2023

Scopri di più

A seguito della pubblicazione del **D.Lgs 13/2024**, sono stati resi noti il **modello e le istruzioni** per la comunicazione dei dati rilevanti, ai fini della **determinazione della proposta** di **concordato preventivo biennale**.

Il concordato preventivo biennale è sicuramente tra le maggiori **novità della prossima stagione** dichiarativa 2024, con la previsione di **favorire l'adempimento spontaneo** degli obblighi dichiarativi.

Attualmente, manca solo il **software di compilazione ed elaborazione della proposta** di concordato, che sarà **disponibile entro il 15.6.2024**, ricordando che il contribuente **potrà aderire alla proposta**, in sede di invio della dichiarazione dei **redditi 2023, entro il 15.10.2024**.

Nello specifico, i programmi informatici con cui l'Agenzia delle entrate enucleerà la proposta per la **definizione del reddito concordato**, saranno distinti sulla **base della tipologia dei contribuenti** richiedenti:

- per i **soggetti forfetari** sarà resa disponibile un'estensione del software “**RedditiOnline**”, che permetterà di compilare la **nuova sezione VI** del **quadro LM** (**righi da LM 60 a LM64**);
- per i **soggetti ISA**, entro il **6.2024 sarà disponibile**, invece, un'estensione del software “**Il tuo ISA**”, che conterrà il **quadro P** composto di 10 righi per perfezionare la richiesta di adesione al concordato preventivo biennale, per gli **anni di imposta 2024 e 2025**.

Infatti, per i contribuenti che applicano i modelli Isa, il concordato ha **valenza biennale**, e il nuovo modello, denominato **CPB**, costituisce **parte integrante dei modelli Isa**, da presentare congiuntamente ad essi in fase di presentazione della **dichiarazione annuale dei redditi**.

Il modello si compone di un **unico quadro P**, nel quale, nei primi **due righi** dovranno essere indicate le **condizioni d'accesso** di cui all'[articolo 10, comma 2, D.Lgs. 13/2024](#), e **l'assenza di cause di esclusione** di cui all'[articolo 11, D.Lgs. 13/2024](#).



Pertanto, nel **rigo P1**, barrando l'apposita casella, si dichiara di **non avere debiti tributari** ovvero, nel rispetto dei termini previsti per aderire al CPB, di **aver estinto** quelli che tra essi sono d'importo complessivamente **pari o superiori a 5.000 euro** per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate (compresi interessi e sanzioni), ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con **sentenza irrevocabile** o con atti impositivi **non più soggetti a impugnazione**.

Nel **rigo P2**, barrando l'apposita casella **si dichiara**:

- **l'assenza di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi**, in relazione ad almeno **uno dei tre periodi d'imposta precedenti** a quelli di applicazione del concordato;
- **l'assenza di condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000**, dall'[articolo 2621, cod. civ.](#), nonché dagli [articoli 648-bis, 648-ter](#) e [648-ter.1 cod. pen](#), **commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti** a quelli di applicazione del concordato.

Nella sezione dedicata ai **dati contabili**, al **rigo P4**, viene richiesto al contribuente di indicare il **reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti o professioni** relativo al periodo d'imposta 2023.

Il reddito d'impresa è determinato con [riferimento all'articolo 56 Tuir](#) e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del Tuir, ovvero, relativamente alle imprese minori, all'[articolo 66 Tuir](#). Tuttavia, questi valori **dovranno essere resi omogenei** al reddito concordabile **per il 2024 e 2025**; pertanto dovranno essere **rielaborati non considerando**:

- le **plusvalenze realizzate** di cui agli [articoli 58, 86 e 87 Tuir](#);
- le sopravvenienze attive di cui all'[articoli 88 Tuir](#);
- le **minusvalenze e sopravvenienze passive** di cui all'[articolo 101, Tuir](#);
- i redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'[articolo 5, Tuir](#) o a un **Gruppo economico di interesse europeo GEIE**, ovvero in società ed enti di cui all'[articolo 73, comma 1, Tuir](#).

Mentre **il reddito di lavoro autonomo** è individuato, a norma dell'[articolo 54, comma 1, Tuir](#), e nella determinazione non dovranno essere considerate:

- le **plusvalenze e le minusvalenze**, di cui al citato [articolo 54](#), commi 1-bis e 1-bis 1, Tuir;
- i **redditi o le quote di redditi** relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'[articolo 5, Tuir](#).

Nel **rigo P5**, della dei dati contabili, viene invece richiesto il **valore della produzione netta Irap** rilevante ai fini del CPB.



Gli ultimi due riquadri sono riservati alla proposta di CPB: nei **righi da P6 a P9, vengono proposti i redditi ai fini del CPB** per il p.i. 2024 e 2025 e il valore della **produzione netta Irap, ai fini del CPB** per il p.i. 2024 e 2025, mentre **l'ultimo rigo P10, è riservato all'accettazione della proposta di CPB** per i **periodi d'imposta 2024-2025**.

Per i **contribuenti forfetari**, invece, la proposta di concordato avrà un **ruolo sperimentale** per il solo anno d'imposta **2024**. In particolare, è stata riservata la **sezione VI, righi da LM60 a LM64**, del **quadro LM** del modello Redditi 2024 PF, che dovrà essere **compilata per i soli contribuenti** che hanno intenzione di aderire alla proposta.

Anche qui dovranno essere indicate le **condizioni di accesso e l'assenza di cause** di esclusione, righi LM60 e LM61, il reddito concordato proposto dal **software rigo LM63**, e l'eventuale accettazione della **proposta rigo LM64**.

Delle novità importanti vengono introdotte anche per quanto riguarda la **determinazione degli acconti delle imposte sui redditi e dell'Irap** ([articolo 20](#) e [articolo 31, D.Lgs. 13/2024](#)). Essi vengono calcolati sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati. Con la precisazione che, se **l'acconto è versato in due rate**, la seconda rata **è calcolata come differenza tra:**

- **l'acconto complessivamente dovuto** in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e;
- quanto versato con la **prima rata** calcolata secondo le regole ordinarie.

Previsione dovuta al fatto che, al momento di opzione al concordato preventivo biennale, il **primo acconto**, può **essere già stato versato**, avendo a riferimento una **base imponibile diversa da quella concordata**.

In conclusione, si può prevedere che ben diverso dovrà essere il **modello Redditi 2025**, il quale dovrà subire delle modifiche al fine di **gestire il “doppio binario fiscale”** sulla base delle scelte del contribuente.



OSSERVATORIO PROFESSIONI

Intervista al Presidente dell'UNGDCEC Cataldi e al Presidente della Fondazione Centro Studi UNGDCEC Savio

di Redazione

L’“Osservatorio delle professioni” ospita l’intervista al Presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – dott. Francesco Cataldi – e al dott. Francesco Savio Presidente della Fondazione Centro Studi UNGDCEC. Un incontro moderato dal nostro dott. Luigi Scappini, Direttore Scientifico per le attività editoriali di Euroconference. L’incontro è preceduto da un saluto iniziale dell’Amministratore Delegato di Euroconference e *General Manager* della *BU Professional Solutions Gruppo TeamSystem*, Ing. Giuseppe Busacca che racconta l’importante *partnership* recentemente siglata tra TeamSystem e Unione Giovani.

L’occasione è una sorta di “*battesimo*” della futura e proficua collaborazione che ufficialmente sarà presentata al prossimo Congresso di Caserta in programma nei giorni 11,12 e 13 aprile. TeamSystem ed UNGDCEC, appunto, insieme per il futuro. I motivi di questo matrimonio, la bussola che indica la direzione – come racconta e ribadisce lo stesso Presidente Cataldi nel contributo – è l’irruzione dell’AI nel mondo dei professionisti.

Intelligenza artificiale che è divenuta strategia nelle attività di progettazione di TeamSystem che appunto viene scelto dall’Unione per affrontare insieme il futuro. Il *partner* ideale “*per governare*” questa fase di cambiamento epocale. Ecco il “*razionale*” fondamentale che ci vede unire le forze, le competenze e le visioni sull’idea di un nuovo professionista. TeamSystem, insieme ad Euroconference, è orgogliosa di rappresentare per i giovani una risposta ed un interlocutore affidabile e di riferimento.

L’obiettivo strategico è quello di avviare un percorso comune dove condividere spunti, riflessioni ed occasioni di confronto, ed esaltare il ruolo di partner delle professioni sui temi della digitalizzazione e della cultura professionale.

Il dott. Savio, Presidente della Fondazione Centro Studi UNGDCEC, ha tratteggiato nell’occasione anche le forme di collaborazione. In particolare, le future comuni attività editoriali con il mondo Euroconference. Le firme dell’Unione avranno spazio sui nostri media, in *primis* Euroconference News e le riviste.

Le competenze scientifiche della Fondazione troveranno così nuovi spazi editoriali per diffondere competenze ed interpretazioni. Un passaggio anche sull’importante appuntamento di gennaio: “*Labirinto Live*”, la prima forma di collaborazione. Caserta sarà solo il primo di una serie di incontri che ci vedranno co-progettare attività e servizi ad alto valore aggiunto. A



proposito, si ricorda il *workshop* TeamSystem/Euroconference del 12 aprile dove si parlerà di concordato preventivo biennale insieme al dott. Tozzi. Ed il 9 maggio, ancora insieme ed in via esclusiva, verrà presentato il Manifesto dell'AI dell'Unione Giovani.

Saremo ancora uniti in una giornata che parlerà del nostro futuro legato a quello delle professioni. Appuntamento a Caserta l'11 ed il 12 aprile.

